

REGOLAMENTO (CEE) N. 365/92 DELLA COMMISSIONE**del 14 febbraio 1992**

che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1992, recante deroga, per questo trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80, nonché abrogazione del regolamento (CEE) n. 3702/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁶⁾;

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, dove può essere valutato, per il primo trimestre del 1992, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3300/91 del Consiglio⁽⁷⁾ ha sospeso le concessioni commerciali concesse in virtù dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia; che occorre escludere quindi tale paese dal beneficio del presente regime, fatta salva l'adozione di una nuova regolamentazione alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio il 2 dicembre 1991 e il 3 febbraio 1992 a favore delle repubbliche che si adoperano per ristabilire la pace in Jugoslavia;

considerando che i risultati dei negoziati fra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca su un accordo

di associazione rendono opportuno concedere fin d'ora a questo paese il beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel primo trimestre del 1992, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che è opportuno ripartire i quantitativi disponibili fra gli operatori tradizionali di tale contingente e gli altri richiedenti interessati;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli operatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è opportuno attribuire i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi richiesti;

considerando che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili; che, per motivi economici è necessario rispettare un quantitativo minimo per queste domande;

considerando che il bilancio estimativo è stato deciso solo alla fine di gennaio 1992 per tutto il 1992 ed è quindi necessario prevedere una deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 relativamente ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli d'importazione nel quadro di questo regime speciale;

considerando che per assicurare importazioni regolari è opportuno prorogare la validità dei titoli di cui all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che per l'attuazione del regime speciale all'importazione è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3702/91 della Commissione⁽⁸⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 37.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1992, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 52 335 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

- a) 6 805 aventi peso vivo, per capo, inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 %;
- b) 45 530 aventi peso vivo, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %.

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue:

	<i>Italia</i>	<i>Grecia</i>	<i>Altri Stati membri</i>
a) 6 805 capi	5 480	835	490
b) 45 530 capi	36 640	5 600	3 290

4. La domanda di titolo e il titolo medesimo hanno ad oggetto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- o giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg,
- oppure giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg,

originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture:

- *Hungria y/o Polonia y/o República Federativa Checa y Eslovaca*
- *Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik*
- *Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und Slowakische Föderative Republik*
- *Ουγγαρία ή/και Πολωνία, ή/και Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία*
- *Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak Federal Republic*
- *Hongrie et/ou Pologne et/ou République fédérative tchèque et slovaque*
- *Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e slovacca*
- *Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republiek*
- *Hungria e/ou Polónia e/ou República Federativa Checa e Eslovaca*.

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

5. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

6. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80,

a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati;

b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

7. La prova di cui al paragrafo 6 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica.

8. I titoli d'importazione sono rilasciati soltanto per quantitativi pari o superiori a 10 capi.

Articolo 2

1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 6, lettera b) e i quantitativi assegnati agli Stati membri diversi dall'Italia e dalla Grecia, la domanda di titolo d'importazione;

— deve riferirsi a un quantitativo pari o superiore a 50 capi e

— non può riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile, salvo il caso in cui tale 10 % porti ad una cifra inferiore a 50 capi; in tal caso la cifra massima ammonta a 50 capi.

2. Ove superi il quantitativo previsto dal presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di tale quantitativo.

3. La ripartizione è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti. Nel caso in cui, dati i quantitativi richiesti, la riduzione proporzionale determini quantitativi inferiori a 10 capi per titolo, gli Stati membri assegnano mediante estrazione a sorte titoli per 10 capi.

Articolo 3

Per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽¹⁾, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo di importazione viene percepito l'intero prelievo.

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

Articolo 5

Per il primo trimestre del 1992, in deroga al disposto dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 e relativamente al regime di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento :

- a) le domande possono essere presentate esclusivamente dal 17 al 21 febbraio 1992 ;
- b) le comunicazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) sono effettuate entro il 2 marzo 1992 ;
- c) il rilascio dei titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, lettera a) dello stesso regolamento si effettua il 12 marzo 1992.

Articolo 6

In deroga all'articolo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, la durata di validità dei titoli rilasciati in base

al presente regolamento è di quattro mesi a partire dalla data del loro rilascio effettivo.

Articolo 7

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali di cui al presente regolamento, l'importatore informa le competenti autorità che hanno rilasciato i titoli d'importazione del numero e dell'origine dei capi importati. Queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 3702/91 della Commissione è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
